Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Mercoledì, 12 maggio 1926** — **Numero 110**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 3 aprile 1926, n. 619, contenente disposizioni per le ammissioni alla Scuola allievi sottufficiali dei carabinieri Reali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1926, n. 91, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 5, terzo capoverso, dove è detto: « con l'encomio solenne *e* con la promozione per merito speciale », deve leggersi: « con l'encomio solenne *o* con la promozione », ecc.; ed all'art. 11, quinto capoverso, dove è detto: « per i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), deve leggersi: « di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) » come risulta dal testo originale.

All'art. 3, secondo capoverso, del R. decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108, del 10 corrente, dove è detto: « Tale indennità potrà non superare il limite di lire quindicimila », leggasi: « Tale indennità non potrà superare il limite di lire quindicimila ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Esposizione biennale ligure di floricoltura, in Ventimiglia.

Con decreto 18 aprile 1926 S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Società floricoltori ed esportatori di Ventimiglia e Comuni limitrofi a promuovere la II Esposizione biennale ligure di floricoltura, industrie derivate ed annesse, che ha avuto luogo a Ventimiglia nel corso dal 17 al 22 aprile 1926.

Esposizione missionaria salesiana, in Torino.

Con decreto 18 aprile 1926 S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, l'Ente Salesiano per le Missioni a promuovere la Esposizione missionaria salesiana che avrà luogo a Torino dal 9 maggio al 25 luglio 1926.

Esposizione agricola zootecnica industriale, in Novara.

Con decreto 18 aprile 1926 S. E. il Capo del Governo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il Comizio agrario di Novara a promuovere la Esposizione agricola zootecnica industriale che avrà luogo a Novara dal 1° al 30 settembre 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1063.

LEGGE 9 maggio 1926, n. 754.

Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1064.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1926, n. 755.

Trattamento economico del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, prorogato fino al 31 dicembre 1925 con Nostri successivi atti del 26 febbraio 1925, n. 487, e 23 ottobre 1925, n. 2076;
Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, relativo alla retribuzione al personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione, incaricato delle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie, avrà vigore fino al 30 giugno 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 50. — COOP.

Numero di pubblicazione 1065.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 757.

Elettrificazione di ferrovie in regime di concessione all'industria privata e di tranvie extraurbane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di chiarire e delimitare la portata di talune disposizioni del R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, concernente provvedimenti per l'elettrificazione delle ferrovie in regime di concessione e delle tranvie extraurbane, convertite nella legge 17 aprile 1925, n. 473, allo scopo di portare a compimento importanti pratiche di elettrificazione che non consentono ritardo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovvenzione per la elettrificazione di ferrovie concesse e di tranvie extraurbane a vapore di cui al R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, verrà determinata in base ad un piano finanziario nel quale sarà tenuto conto anche degli interessi sulla spesa di acquisto e delle quote di rinnovamento del materiale rotabile e di esercizio, nonchè delle previsioni di esercizio relative alle economie e ai maggiori introiti che potranno essere conseguiti in dipendenza della elettrificazione.

Una quota della sovvenzione così determinata potrà essere attribuita all'esercizio, a garanzia anche degli accantonamenti prescritti per il rinnovo dei materiali.

Art. 2.

La sovvenzione di elettrificazione, entro il limite massimo di L. 10,000 a chilometro, e quella supplementare per la trazione elettrica, entro il limite massimo di L. 8000 a chilometro da accordarsi, rispettivamente, per le linee esistenti a vapore e per quelle di nuova concessione in base al R. decreto 23 maggio 1924, n. 998, non potranno eccedere la durata di anni 35 nei riguardi delle tranvie extraurbane.

Sono applicabili alla tranvie extraurbane le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 1 del predetto R. decreto 23 maggio 1924, n. 998.

La sovvenzione supplementare per la trazione elettrica entro il predetto limite di L. 8000 a chilometro sarà conglobata con la sovvenzione principale e non potrà eccederne la durata anche nel caso in cui questa fosse inferiore ai 50 anni per le ferrovie e ai 35 anni per le tranvie.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 52. — COOP

Numero di pubblicazione 1066.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 756.

Caratteristiche dei francobolli commemorativi del VII Centenario della morte di S. Francesco di Assisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1814, che autorizza la emissione di speciali francobolli commemorativi del VII Centenario della morte di S. Francesco di Assisi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La serie dei francobolli commemorativi del VII Centenario della morte di S. Francesco di Assisi è composta dei seguenti valori: da cent. 20, da cent. 40, da cent. 60, da L. 1.25 e da L. 5.

Il francobollo da L. 5 è gravato del soprapprezzo di L. 2.50, che sarà devoluto a favore dei due Enti promotori della emissione: « Comitato pro concorso artistico internazionale per un omaggio della pittura italiana al Santo d'Assisi » e « Provincia Minoritica Romana di S. Francesco a Ripa ».

Art. 2.

I francobolli commemorativi di cui al presente decreto hanno le seguenti caratteristiche:

a) quelli da cent. 20, da cent. 40 e da cent. 60 sono riprodotti col sistema litografico, su carta filigranata, in formato rettangolare, con vignette delle dimensioni di millimetri 37.5 per 22;

b) quelli da L. 1.25 e da L. 5 più 2.50, pure di formato rettangolare, sono riprodotti col sistema calcografico su carta non filigranata. Le dimensioni delle vignette sono rispettivamente di mm. 37.5 per 22.5 e di mm. 23 per 38;

c) il francobollo da cent. 20 è di colore verde scuro.

La vignetta ha per oggetto « S. Francesco davanti a Gerusalemme e visione del Calvario » e rappresenta il Santo inginocchiato in atto di contemplare la città, sulla quale spiccano le tre croci irradianti luce.

Alla base del francobollo figura, su fondo pieno, la leggenda in lettere bianche « Poste italiane cent. 20 ».

Sotto il margine superiore a destra, vi è la leggenda « VII Centenario Francescano » « 1226 - 1926 »;

d) il francobollo da cent. 40 è di colore violetto.

Il soggetto rappresenta il Santuario di S. Damiano in Assisi.

La cornice, nel lato superiore, reca in bianco la leggenda « Cent. - Poste Italiane - 40 » e nel lato inferiore la leggenda « VII Centenario Francescano ». I lati sinistro e destro della cornice sono costituiti da fasce ornate, che in basso portano le date: « 1226 » e « 1926 »;

e) il francobollo da cent. 60 è di colore rosso cupo.

La vignetta riproduce il Sacro Convento e la Basilica di San Francesco in Assisi. La cornice è munita di due leggende: in alto « Cent. - Poste Italiane - 60 »; in basso « VII Centenario Francescano ».

I lati sinistro e destro della cornice inquadrano due cherubini alati ed ai piedi dei medesimi si leggono rispettivamente le date « 1226 » e « 1926 »;

f) il francobollo da L. 1.25 è di colore bleu scuro. Ai lati è contornato dal Cingolo Francescano e da una cornice munita, nella parte superiore, delle leggende, in carattere bastoncino: « 1226 » a sinistra, « VII Centenario Francescano » al centro e « 1926 » a destra e, nella parte inferiore, delle diciture « Lire » a sinistra, « Poste Italiane » in carattere bastoncino a doppio filetto al centro, e « 1,25 » in carattere stampatello a destra; ai lati sinistro e destro della cornice sono disegnate delle rose primaticcie stilizzate. Il soggetto rappresenta il Poverello di Assisi in fin di vita, scalzo e steso per terra nella sua cella. Figura attorniato da sette frati, dei quali due inginocchiati e due in piedi, tutti in atto di pregare; gli altri, anch'essi in ginocchio, intenti a sorreggere il Santo.

La figura del Santo ha le Sacre Stigmate ai piedi, alle mani ed al petto, e l'aureola intorno alla testa.

Il pavimento e la parete della cella sono disegnati a mattonelle rettangolari;

g) il francobollo da L. 5 più 2.50 è di colore bruno cupo.

La vignetta, racchiusa in una semplice cornice lineare, comprende:

nella parte superiore, un rettangolo con la leggenda in carattere stampatello « VII Centenario Francescano - 1226 - 1926 ». Fra le due date sono disegnati un ramoscello d'olivo, una colomba e una rosa primaticcia.

Nella parte centrale, la figura del Santo d'Assisi, in attitudine di estasi religiosa, con le Sacre Stigmate alle mani.

Il Santo ha un libro nella mano sinistra, e nella destra una Croce che appoggia sul braccio.

Il fondo, a sinistra, riproduce una piccola chiesa contornata da alberi e da due cipressi, a destra un'altra piccola chiesa, contornata pure da alberi e da un solo cipresso; in alto, una aurora celeste e delle nubi.

La parte inferiore è costituita da un rettangolo con la leggenda « Poste » in alto, « Italiane » nel mezzo e « L. 5 più 2.50 » in basso, che ha ai lati due Cingoli Francescani.

Art. 3.

I francobolli commemorativi del VII Centenario della morte di S. Francesco di Assisi saranno venduti negli uffici postali del Regno fino a tutto il 31 dicembre 1926.

Essi saranno validi per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque, fino a tutto il 15 gennaio 1927, e non saranno ammessi al cambio.

Art. 4.

La distruzione dei clichés e degli scarti di produzione sarà eseguita con l'intervento di un funzionario del Ministero delle comunicazioni, di uno del Ministero delle finanze e di un rappresentante del « Comitato pro concorso artistico nazionale per un omaggio della pittura italiana al Santo di Assisi » e della « Provincia Minoritica Romana di S. Francesco a Ripa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 51. — COOP

Numero di pubblicazione 1067.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 744.

Erezione in Ente morale del Legato Elisabetta Tortora, in Pagani.

N. 744. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Legato Elisabetta Tortora, con sede nel comune di Pagani, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 aprile 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Chiampo (Vicenza).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Chiampo, in provincia di Vicenza.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Chiampo, ridotta per dimissioni e altre cause a dodici consiglieri sui venti assegnati al Comune, ha gravemente disorganizzato la civica azienda, lasciandone insoluti i più importanti ed urgenti problemi. Il Comune manca di ospedale, di locali di isolamento, di macello, di acquedotto, le strade sono in pessimo stato, in abbandono gli altri servizi pubblici, irregolarità e abusi sono stati riscontrati nella assistenza sanitaria ai poveri.

In tale stato di cose, che ha determinato un grave fermento nella popolazione contro la rappresentanza elettiva, rendendone ancora più stentato e difficile il funzionamento, il Prefetto, a tutela dei vitali interessi del Comune e ad evitare l'eventualità di perturbamenti, ha dovuto sospendere l'Amministrazione, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè la tensione degli animi non consente la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, mentre è necessario porre radicalmente riparo al loro malgoverno della cosa pubblica ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Chiampo, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Leopoldo Lioy è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1926.

Conferimento di premi per l'incremento della coltivazione degli ortaggi nell'Agro romano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano e sulla colonizzazione dei beni demaniali dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Riconosciuta la necessità di dare il massimo incremento alla coltivazione degli ortaggi nell'Agro romano, in rapporto al consumo della Capitale;

Considerata la opportunità di incoraggiare l'impianto di orti irrigui e di orti asciutti nei terreni compresi nel territorio censuario e amministrativo del comune di Roma, anche in relazione agli obblighi di bonificamento agrario gravanti sui terreni stessi;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ai proprietari, enfiteuti od affittuari di fondi o tenute comprese nel territorio censuario e amministrativo del comune di Roma che, entro il triennio 1926-27, 1927-28 e 1928-1929, destineranno non meno di un ettaro di terreno ad orto irriguo specializzato o non meno di tre ettari di terreno, adatto alla orticoltura asciutta, alla coltivazione degli ortaggi di grande coltura e di largo consumo, potrà essere conferito un premio di L. 1500 a L. 2000 per ettaro, se l'orto è irriguo e di L. 500 a L. 800 per ettaro se l'orto è asciutto.

Il premio sarà pagato per metà alla fine del secondo anno di impianto dell'orto e per l'altra metà alla fine del quarto anno. Nel caso che l'orto sia condotto a mezzadria, metà del premio sarà devoluto in favore del mezzadro. In ogni caso, il premio sarà aggiudicato a favore di colui, proprietario, affittuario, ecc., che dimostrerà di aver sostenuto la spesa di impianto e di coltivazione, o sarà ripartito in proporzione della spesa medesima.

Art. 2.

Le richieste di premio dovranno essere presentate su carta legale da L. 3 al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, e dovranno indicare:

a) nome, cognome e domicilio del richiedente;

b) denominazione, ubicazione, estensione, giacitura e natura dei terreni prescelti per l'impianto degli orti;

c) lo stato del terreno precedente all'impianto degli orti;

d) l'epoca dell'inizio dei lavori di sistemazione del terreno per la coltura ortiva, in modo che possa essere accertata la condizione di cui alla lettera *c*);

e) se e come sarà effettuata la irrigazione;

f) il numero delle persone fisse nel fondo o tenuta addette alla coltivazione ortense.

Le domande saranno accolte in ordine cronologico.

Art. 3.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 1 e per le spese relative all'assegnazione di essi, è fissata la somma di lire 500,000 che farà carico alla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 4.

Nell'assegnazione dei premi sarà tenuto conto:

a) della superficie destinata alla coltura ortiva;

b) dei lavori di sistemazione e preparazione del terreno e, per gli orti irrigui, delle opere di irrigazione eseguite, che dovranno avere carattere di stabilità;

c) della mano d'opera stabile addetta alla coltivazione ortiva;

d) della razionalità della coltivazione;

e) della preparazione e imballaggio degli ortaggi, nonchè del modo di utilizzare i cascami dell'orto;

f) della ottemperanza agli obblighi di bonificamento agrario imposti con le notificazioni legali.

I premi, fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente articolo, saranno conferiti su proposta di apposita Commissione, che verrà nominata dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

REGIO DECRETO 22 aprile 1926.

Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Visti i Nostri decreti 5 luglio 1925, e 11 settembre 1925, coi quali, fra gli altri, i signori Dinon Giovanni, Petronio Luigi e Bolaffio Adriano vennero nominati agenti di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste;

Considerato che in data 15 febbraio 1926 detti signori hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 15 febbraio 1926 è revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste dei signori Dinon Giovanni, Petronio Luigi e Bolaffio Adriano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 103

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 maggio 1926.

	Media		Media
Parigi	78 07	Belgio	81 43
Londra	121 24	Olanda	10 10
Svizzera	486 31	Pesos oro (argentino)	22 88
Spagna	360 25	Pesos carta (argent.)	10 07
Berlino	5 983	New-York	25 092
Vienna (Shilling)	3 56	Belgrado	44 25
Praga	74 73	Budapest	0 0353
Romania	9 45	Russia	128 916
Dollaro canadese	25 09	Oro	484 16

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 40
	3.50 % » (1902)	66 25
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 20

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 230 posti di ufficiale dal grado di sottotenente incluso a quello di colonnello incluso nel ruolo combattente dell'arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visti gli articoli 7, 8 e 9 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142, che apporta modifiche al R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, per la prima applicazione delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali dell'arma aeronautica;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 230 posti di ufficiale dal grado di sottotenente incluso a quello di colonnello incluso, da coprirsi nel ruolo combattente dell'arma aeronautica per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 aprile 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

Il numero dei posti da ufficiale, dal grado di sottotenente incluso a quello di colonnello incluso, che potrà essere coperto nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, per vacanze esistenti nel ruolo stesso nell'esercizio 1925-26, mediante trasferimenti, è il seguente:

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	4
Maggiori	6
Capitani	30
Tenenti	115
Sottotenenti	74
Totale	230

In tale numero sono compresi gli ufficiali già sistemati, o da sistemarsi nell'arma aeronautica, riusciti vincitori di uno o di entrambi i concorsi banditi per l'assunzione di ufficiali nei soppressi corpi degli aeroporti e dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, rispettivamente coi decreti Commissariali 30 aprile 1924 e 26 maggio 1925.

Art. 2.

Potranno aspirare al trasferimento in qualità di ufficiali piloti:

a) i capitani ed i tenenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina, sia in servizio attivo permanente, come delle categorie in congedo, che alla data del 1° luglio 1925 erano già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante e si trovavano in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica;

b) gli ufficiali superiori, i capitani ed i tenenti i quali hanno preso parte con esito favorevole ad uno dei due concorsi banditi per posti di ufficiale nei soppressi corpi dello Stato Maggiore generale e degli aeroporti della Regia aeronautica;

c) gli ufficiali inferiori del Regio esercito in S. A. P. i quali abbiano superato i corsi regolari della Scuola di guerra;

d) i sottotenenti del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente come delle categorie in congedo, assunti in base ai bandi di concorso del mese di aprile 1923, che alla data del 1° luglio 1925 erano già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano, o di idrovolante, o di osservatore e si trovavano in servizio aeronavigante nella Regia aeronautica.

Potranno aspirare al trasferimento in qualità di ufficiali osservatori:

e) i capitani ed i tenenti provvisti di brevetto di osservatore di aeroplano, o di quello di ufficiale di bordo di dirigibile, i quali oltre ad essere risultati vincitori di uno, o di entrambi i concorsi banditi nei soppressi corpi dello Stato Maggiore generale e degli aeroporti della Regia aeronautica, abbiano prestato, per almeno 12 mesi, servizio aeronavigante in azioni di guerra, e non possano, per riconosciuta insufficienza di attitudine psicofisiologica, essere trasferiti come ufficiali piloti;

f) gli ufficiali inferiori del Regio esercito in S. A. P. provvisti di brevetto di osservatore dall'aeroplano, i quali abbiano superati corsi regolari della Scuola di guerra.

Potranno aspirare al trasferimento in qualità di ufficiali ex aeronaviganti, dal grado di tenente incluso a quello di maggiore incluso e per il seguente numero massimo di posti: maggiori 3, capitani 10, tenenti 12;

g) gli ufficiali provvisti di brevetto militare aeronautico i quali siano riusciti vincitori di uno o di entrambi i concorsi di cui ai precedenti articoli, ed abbiano prestato, per almeno 12 mesi, servizio aeronavigante in azioni di guerra, e non possano, per riconosciuta insufficienza di attitudine psicofisiologica, essere assunti come ufficiali piloti, se ex piloti, o come ufficiali osservatori se ex osservatori od ufficiali di bordo di dirigibile.

Art. 3.

Gli ufficiali da trasferirsi nel ruolo combattente dell'arma aeronautica in base ai precedenti articoli dovranno inoltre soddisfare ai seguenti requisiti:

1° possedere la licenza di liceo, o titolo di studio equipollente, oppure aver compiuto i corsi regolari dell'Accademia militare di Torino, dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria o dell'Accademia navale;

2° non aver compiuto al 1° luglio 1925 l'età seguente:
anni 46 se aspiranti al grado di colonnello;
anni 43 se aspiranti al grado di tenente colonnello;
anni 40 se aspiranti al grado di maggiore;

anni 35 se aspiranti al grado di capitano, tenente e sottotenente;

3° avere prestato lodevolmente servizio in qualità di ufficiale per almeno due anni in reparti aeronautici, o presso le truppe od a bordo, oppure in qualità di ufficiali di complemento allievi presso le scuole militari di reclutamento ufficiali in S. A. P.

Le disposizioni di cui ai numeri 1° e 2° del presente articolo non si applicano per gli ufficiali vincitori di uno, o di entrambi i concorsi sopra ricordati.

Art. 4.

Tutti gli ufficiali che aspirano al trasferimento nel ruolo combattente dell'arma aeronautica e che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti articoli dovranno presentare, seguendo la prescritta via gerarchica, domanda in carta da bollo da lire 3 al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare e delle scuole, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Giornale ufficiale del Ministero dell'aeronautica, corredandola dei seguenti documenti:

1° della copia dello stato di servizio militare rilasciata dall'autorità competente;

2° del titolo di studio posseduto in originale, o in copia autentica, qualora dallo stato di servizio non risulti di avere l'ufficiale compiuto i corsi regolari della Accademia militare di fanteria e cavalleria o della Regia accademia militare di Torino o della Regia accademia navale di Livorno;

3° della ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di L. 25, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

4° degli speciali titoli che gli interessati stimino opportuno esibire, con particolare riferimento al servizio aeronautico prestato.

Gli ufficiali dichiarati vincitori di uno o di entrambi i concorsi banditi nei soppressi corpi dello Stato Maggiore e degli aeroporti della Regia aeronautica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° del presente articolo.

I sottotenenti, tenenti e capitani che non abbiano conseguito il titolo di studio di cui al n. 1 del precedente art. 3 verranno tempestivamente sottoposti ai prescritti esami in conformità dei programmi contenuti nell'allegato al regolamento (circolare 91 G. U. 1925) per l'applicazione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1990, ed il risultato dei quali costituirà uno degli elementi di valutazione da parte della Commissione di cui al seguente art. 6.

Ad ogni domanda dovrà inoltre essere allegata una scheda individuale, conforme al modello unito al presente decreto, che dovrà essere riempita e firmata dall'interessato.

Art. 5.

Di mano in mano che perverranno le domande di cui all'articolo precedente, il Ministero disporrà perchè gli interessati, ad eccezione, ove se ne ravvisi il caso, dei piloti in attività di volo, siano sottoposti ad un'apposita visita medica allo scopo di accertare la loro idoneità psicofisiologica.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun gravame.

In conseguenza gli aspiranti in qualità di osservatori o di ex aeronaviganti se idonei fisicamente ad esercitare le funzioni di pilota o di osservatore potranno essere sistemati soltanto nella rispettiva categoria, in conformità della riconosciuta idoneità fisica.

Art. 6.

Una Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica e composta di un generale di brigata aerea, di un colonnello e di un tenente colonnello dell'arma aeronautica, procederà all'esame delle domande ed in base ai requisiti di ciascun ufficiale determinerà la graduatoria nei singoli gradi.

Soltanto gli ufficiali compresi nella suddetta graduatoria nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto, potranno aspirare al trasferimento nell'arma aeronautica con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Qualora per rinunzia, od altro, si verificassero delle deficienze nel numero dei posti da coprire di cui all'art. 1 del presente decreto, l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare il trasferimento nell'arma aeronautica anche di altri ufficiali classificati oltre tale numero, seguendo, per ciascuno di essi, l'ordine di classifica stabilito dalla Commissione esaminatrice.

I posti che eventualmente risultassero scoperti nei gradi superiori andranno in aumento di quelli stabiliti pei gradi immediatamente inferiori.

Art. 7.

Gli aspiranti al trasferimento in qualità di piloti, e di osservatori compresi nell'anzidetta graduatoria, che siano già provvisti del brevetto militare e si trovino in attività di volo, come pure gli aspiranti al trasferimento in qualità di ex aeronaviganti, saranno subito trasferiti nel ruolo combattente dell'arma aeronautica.

Art. 8.

Gli ufficiali da trasferirsi in qualità di piloti o di osservatori che siano sprovvisti del brevetto militare relativo hanno l'obbligo di conseguirlo, o se non si trovino in attività di volo, di effettuare la regolare ripresa e ciò nel termine prescritto dalle vigenti disposizioni, fermo rimanendo per i già vincitori del concorso ad ufficiale nel soppresso corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica il termine di tempo fissato dal bando in data 26 maggio 1925.

Conseguito il brevetto militare di pilota o di osservatore, o compiuta la regolare ripresa di volo, gli ufficiali di cui sopra verranno trasferiti nel ruolo combattente dell'arma aeronautica, previo parere non motivato di apposita Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica.

Coloro che per qualsiasi causa non conseguiranno nel termine prescritto il brevetto militare di pilota o di osservatore, o non effettueranno la regolare ripresa di volo, o che non riporteranno il parere favorevole della Commissione di cui al precedente comma, rientreranno alle armi di provenienza, se trattisi di ufficiali in S. A. P., o saranno invece collocati in congedo se trattisi di ufficiali di complemento.

Roma, addì 24 aprile 1926.

p. Il Ministro per l'aeronautica:
A. BONZANI.

R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142.

SCHEDA INDIVIDUALE

del signor . . . . di . . . .
Grado . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . .
Età alla data del 1° luglio 1925 . . . giorni . . . mesi . . . anni
Arma o Corpo di provenienza . . . .
Data del R. decreto di nomina a sottotenente . . . . . .

Era / Non era } in servizio aeronavigante come brevettato al 1° luglio 1925

Ha / Non ha } prestato con continuità servizio da ufficiale dal 12 ottobre 1923 in poi.

Ha / Non ha } prestato 12 mesi di servizio aeronavigante in guerra.

Possiede il seguente titolo di studio: . . . .

Posizione aeronautica rivestita { Pilota; Ex-pilota; Allievo pilota; Aspirante allievo pilota; Osservatore; Ex-osservatore; Ufficiale di bordo di dirigibile; Ex-ufficiale di bordo di dirigibile

Data e numero della determinazione Ministeriale di brevetto. . . . . . .

E' risultato idoneo nel concorso per gli aeroporti . . . . .
E' risultato idoneo nel concorso per 52 posti da ufficiale della Regia aeronautica. (Decreto Commissariale 26 maggio 1915) . .
. . . .

Esito e data dell'ultima visita psicofisiologica . . . .

Allega la presente scheda alla domanda per il trasferimento nell'arma aeronautica in qualità di pilota - osservatore - ex-aeronavigante.

Data . . . . . 1926.

Grado e firma
. . . .
Reparto . . . . . .

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE

DIVISIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 16 giugno 1926 è aperto il concorso fra i Commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi:

Numero e sede di ciascun banco				Collettorie che ne dipendono		Prodotti realizzati dal banco durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (Regio decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Periodo minimo di servizio stabile per potere utilmente concorrere
						Riscossioni				Aggi					
						Esercizi				Esercizi					
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1922-23	1923-24	1924-25	Media	1922-23	1923-24	1924-25	Media		
						1° ESPERIMENTO									
156	Antignano	Livorno	Firenze	Montenero	17957	36476	51204	53985	47222	5512	6884	7079	6492	1362	Anni 15
324	Levanto	Genova	Torino	—	—	32167	46196	50114	42826	5803	6458	6803	6358	1236	» 15
137	Oggiono	Como	Milano	—	—	40130	37301	41806	39746	5912	5603	6063	5859	1146	» 15
334	Campobello di Mazzara	Trapani	Palermo	—	—	35233	38915	41651	38599	5375	5780	6048	5734	1113	» 15
505	Sant'Egidio del Monte Albino	Salerno	Napoli	San Lorenzo Tramonti	19960 *	37790	39220	35326	37445	5357	5814	5336	5619	1080	» 15
104	Casteldaccia	Palermo	Palermo	—	—	21332	32604	64566	39500	3373	5036	7819	5526	1133	» 15
321	Camigliano	Caserta	Napoli	Vitulazio	14769	31030	6093	31491	32871	4913	5470	4964	5116	948	» 15
218	S. Elpidio a Mare	Ascoli	Roma	Porto S. Elpidio	2882	27240	34753	34710	32234	4441	5323	5318	5027	930	» 15
108	San Severino	Macerata	Roma	—	—	31792	31640	31643	31692	4997	4980	4981	4986	914	» 10
133	Vieste	Foggia	Bari	—	—	22568	29433	42657	31554	3334	4727	6139	4900	911	» 10
194	Porto Civitanova	Macerata	Roma	Civitanova	19814	23904	28648	35811	29454	4007	4624	5439	4690	849	» 10
233	Agerola	Napoli	Napoli	—	—	29255	28397	29524	29059	4703	4592	4733	4678	838	» 10
41	Vernio	Firenze	Firenze	Castiglion de' Pepoli	7604	28112	26180	30074	28122	4555	4393	4803	4555	812	» 10
167	Pergola	Pesaro	Roma	—	—	17733	27267	34668	26558	3161	4445	5313	4306	767	» 10
376	Calascibetta	Caltanissetta	Palermo	—	—	21548	20274	23048	21623	3701	3535	3896	3710	624	» 10
215	Viadana	Mantova	Venezia	—	—	13720	18847	20126	17564	2558	3296	3516	3123	507	» 5
199	Sarnano	Macerata	Roma	Amandola Penna S. Giovanni	4348 1835	15527	18070	16424	16674	2829	3210	2964	3001	481	» 5
186	Muro Lucano	Potenza	Bari	—	—	14508	22541	11555	16201	2676	3330	2333	2913	468	» 5
52	Montelupo	Firenze	Firenze	—	—	10107	14759	16079	13649	2016	2714	2912	2547	393	» 5
155	Novara Sicula	Messina	Palermo	—	—	5942	6365	8478	6928	1188	1273	1695	1385	199	» 2

(*) Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1 Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886) e, per essa all'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (art. 54 del Testo Unico delle leggi sul Lotto, approvato con Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 53 T. U. citato).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire due, distintamente per ogni banco, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del Lotto) dalle quali gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 16 giugno 1926 durante l'orario d'ufficio.

Alle istanze saranno uniti, in originale od in copia autentica, i titoli di studio superiori alla licenza elementare; i documenti comprovanti il servizio prestato in altre Amministrazioni governative, la eventuale cooperazione alla repressione del lotto clandestino, o la qualità di ex combattente con precisa indicazione o dimostrazione delle conseguite benemerenze.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (Reggente, Gerente o Commesso del Lotto) al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 7 maggio 1926 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(Data e firma del richiedente)

Roma, 7 maggio 1926.

Il direttore capo della divisione
A. Sepe.